



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018/2020".**

Relazione

In relazione al disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018/2020" si riporta la seguente illustrazione.

**Art. 1 - Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2018**

**Commi 1 e 2** – La presente norma ridetermina fondo cassa al 1 gennaio 2018 in euro 487.861.400,20, come risultante dalla giacenza del conto del tesoriere al 1/1/2018 derivante dal rendiconto 2017 approvato con la Delib.G.R. n. 37/2 del 19 luglio 2018, con una variazione incrementativa pari a in euro 452.861.400,20.

**Art. 2 - Copertura disavanzi pregressi del servizio sanitario**

**Comma 1.** A seguito della approvazione del rendiconto 2017 sono state accantonate, al risultato di amministrazione, le perdite del sistema sanitario regionale pari a complessivi euro 680.712.119,30.

Con il presente comma, in particolare, si autorizza:

- lett a) per una quota di euro 265.920.000 relativa al ricalcolo degli ammortamenti non sterilizzati ante 2012 delle aziende sanitarie, conseguente alla mancata sterilizzazione degli stessi, un piano di rientro pari a euro 10.636.800 in rate costanti annuali, entro l'arco temporale di 25 anni a decorrere dal 2018.

Con riferimento alla partita in argomento, si rappresenta che è attualmente in corso di perfezionamento entro l'iter di approvazione del presente disegno di legge, una intesa avviata con lo Stato, Ministeri dell'Economia e Finanze, e della Salute, in materia di disavanzi sanitari, finalizzata alla individuazione del necessario strumento normativo nazionale che, in deroga a quanto disposto dall'art. 42 comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, e in analogia a quanto previsto dalla circolare prot. 8063 del 25.3.2013 dei ministeri della salute e dell'economia e delle Finanze, autorizzi la Regione Sardegna a ripianare il disavanzo suddetto entro il succitato arco temporale.

- lett.b) per la quota pari a euro 414.792.119,30 relativa alle perdite del sistema sanitario delle annuità 2016 pari a euro 297.625.119,30 e 2017 pari a euro 117.167.000, un piano di rientro per euro 182.479.600 nel 2018 e euro 232.312.519,30 nel 2019.

Contestualmente alla copertura dei disavanzi finanziari, si procede allo stanziamento tra il 2018 e il 2019 delle risorse necessarie alla copertura delle perdite pregresse delle aziende del servizio sanitario regionale nella seguente misura: euro 180.206.519,30 per il 2016, euro 117.167.000 nel 2017.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011 con delibera consiliare deve essere autorizzato il piano di rientro del disavanzo nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. A tal fine si evidenzia che la copertura del disavanzo avviene come segue:

1. La quota pari a 193.116.400 euro corrispondenti a euro 182.479.600 relative ad una quota del disavanzo pregresso sanitario e a euro 10.636.800 corrispondente alla quota venticinquennale del disavanzo derivante dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti trovano copertura nelle complessive entrate tributarie liberate per questa finalità dalla voce in entrata dell' "utilizzo delle quote accantonate".
2. La quota residua pari a 243.949.319,30 euro corrispondenti a euro 115.145.519,30 relative ad una quota del disavanzo pregresso sanitario 2016, a euro 117.167.000 relative al disavanzo pregresso sanitario 2017 e a euro 10.636.800 corrispondente alla quota venticinquennale del disavanzo derivante dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti trovano copertura nella maggiore previsione di una quota delle entrate tributarie pari a euro 42.363.200, e alla complessiva riduzione di voci di spesa per euro 200.586.119,30.
3. Nelle annualità successive a quelle del bilancio autorizzatorio la quota venticinquennale del disavanzo derivante dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti trova copertura nella legge di bilancio delle varie annualità.

In particolare il disavanzo emergente dal Rendiconto 2017 è stato generato dalle perdite pregresse del servizio sanitario che sono state così rilevate:

- per l'anno 2016 dai bilanci d'esercizio presentati dalle Aziende sanitarie. Il dato relativo alla perdita d'esercizio 2016 dell'AOU, il cui bilancio è stato presentato nel mese di maggio 2018, è ancora provvisorio in quanto è in corso l'istruttoria di rideterminazione dei fondi rischi, in seguito ad un rilievo mosso dal competente Assessorato;
- per l'anno 2017 dai CE consuntivi conferiti nel sistema NSIS. Il dato è ancora in via di perfezionamento in quanto è in corso l'istruttoria per la rideterminazione dei fondi rischi e oneri il cui ammontare potrebbe incidere positivamente sul risultato d'esercizio.
- Eventuali differenziali positivi o negativi rispetto allo squilibrio presunto saranno oggetto di conguaglio in seguito alla approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio d'esercizio 2016 della AOU di Sassari e dei bilanci d'esercizio 2017 delle Aziende del servizio sanitario regionale.

Per la copertura delle richiamate perdite d'esercizio si tiene conto delle risorse di cui all'art. 18 quinquies del D.L. 148/2017 che stabilisce che ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

pubblica, provvede alla relativa autorizzazione. Attualmente, risulta l'importo di circa 80.000.000 richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno .

Per la copertura delle perdite ante 31.12.2012 derivanti dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti, si provvede in un arco di tempo di 25 anni.

Al riguardo le Aziende del SSR, nel corso del 2017 e del 2018, in accordo e secondo le direttive dell'Assessorato hanno inteso avviare una analisi ricognitiva e puntuale dei valori iscritti nel patrimonio netto e antecedenti al 2013 finalizzata verificare l'effettiva applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e della relativa casistica applicativa.

Nell'allegato A della Delib.G.R. n. 23/6 del 8.5.2018, concernente deliberazioni della Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del 9.8.2017 concernenti "Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. In applicazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5" sono state tra le altre individuate, nell'area tematica 2, le seguenti azioni:

1. approvazione direttiva per la revisione del patrimonio netto, scadenza: marzo 2018. Nelle osservazioni è precisato che "Il documento consentirà di individuare i cosiddetti "contributi dormienti" ed abbattere le perdite derivanti dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti";
2. rideterminazione dei risultati d'esercizio, scadenza: giugno 2018 (ATS) e marzo 2019 AO – AOU, analisi volta alla verifica nel patrimonio netto di contributi accantonati non utilizzati nelle gestioni pregresse per la sterilizzazione degli ammortamenti.

Con riferimento all'azione di cui al punto 1, la stessa è stata perseguita con l'emanazione della direttiva concernente "bilancio d'esercizio 2017: direttive sul patrimonio netto".

Si tratta di un'importante attività ricognitiva finalizzata a verificare l'effettiva consistenza della voce relativa alle perdite portate nuove antecedenti al 2013. Tale attività si concluderà con l'esatta rideterminazione del patrimonio netto.

Solo a seguito di questa attività sarà possibile determinare l'esatto ammontare delle perdite pregresse da ripianare.

### **Art. 3 - Disposizioni sul funzionamento del Centro Regionale di Programmazione**

La norma, dispone, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale della contabilità speciale del Piano di Rinascita ex L. 402/1994, la chiusura della stessa e la conseguente abrogazione dell'articolo l'articolo 1, comma 21 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, riportando a capitoli del bilancio regionale gli oneri di funzionamento del Centro Regionale di Programmazione, nel quadro dei compiti assegnati per le politiche di coesione e della programmazione unitaria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Art. 4 - Disposizioni finanziarie in materia socio sanitaria**

La norma si prefigge di garantire l'equilibrio dei bilanci delle Aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2018 per una somma quantificata, sulla base dei dati dei bilanci previsionali conferiti sul sistema NSIS, in euro 101.939.000.

Tale somma verrà contabilizzata nei bilanci aziendali al conto AA0080 - "Contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA, sarà quindi possibile determinare in maniera chiara ed inequivocabile il fabbisogno aggiuntivo delle aziende sanitarie regionali e, conseguentemente, monitorare la perdita che si sarebbe registrata in assenza delle risorse aggiuntive stanziato.

In linea con l'operato delle altre regioni italiane:

- si procede a garantire l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale assicurando i tempi di pagamento a favore dei fornitori, con un effetto positivo sul sistema economico regionale;
- eventuali differenziali positivi o negativi rispetto allo squilibrio presunto saranno oggetto di conguaglio in seguito alla approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci d'esercizio 2018 delle Aziende del servizio sanitario regionale.

L'importo stanziato risulta coerente con quello di cui alla Delib.G.R. n. 23/6 del 8.5.2018 concernente *"Deliberazioni della Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del 9.8.2017 concernenti "Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5". Aggiornamento"*, rettificato delle risorse sottratte dal fondo sanitario regionale per far fronte ai maggiori debiti nei confronti del ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento del saldo della mobilità passiva interregionale e internazionale (conguagli riferiti alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015), recentemente quantificato in Conferenza Stato Regioni.

#### **Art. 5 - Altre disposizioni finanziarie**

**Comma 1.** La norma si prefigge di rappresentare in bilancio alcuni interventi risultanti tra i residui perenti la cui esigibilità è più correttamente da ripartire in più annualità secondo un cronoprogramma.

Tali interventi "investimenti" sono riepilogati nella tabella B allegata e sono tutti finanziabili attraverso l'accensione di un mutuo.

Considerata la tipologia degli interventi, la norma autorizza la contrazione di nuovo mutuo, nel rispetto del comma 2 dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.

Gli interventi individuati, pari a euro 263.780.552,09, sono cancellati dai residui perenti e riprogrammati nel bilancio regionale con copertura derivante dalla contrazione di nuovo prestito secondo il cronoprogramma della spesa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 2.** La norma si rende necessaria per mitigare le sofferenze finanziarie degli enti locali causate dall'impatto sui propri bilanci di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni, i cui oneri non sono sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente locale stesso. Al fine di evitare le rispercussioni negative di tali sofferenze sul livello complessivo dei servizi erogati alla comunità, è autorizzato la spesa di euro 5.000.000. (Missione 18, programma 1, titolo 1, capitolo NI).

**Comma 3.** Con la L.R. n. 1/2018 è stata autorizzata la concessione di contributi per le spese assunte dagli enti locali a proprio carico per il funzionamento ed erogazione del Servizio Giustizia degli Uffici dei Giudice di Pace con sede nel territorio regionale. Con la presente norma si integra la dotazione del capitolo al fine di ridurre il carico di queste spese sui bilanci degli enti locali.

**Comma 4.** La norma consente un incremento del finanziamento già esistente per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri.

**Comma 5.** Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota di euro 400.000 prevista dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2020, attuati in associazione di più unioni di comuni, è posta a carico della quota del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 destinato alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

**Comma 6.** La programmazione comunitaria 2007/2013, per i programmi finanziati dai fondi strutturali FESR e FSE, si è chiusa per l'ammissibilità delle spese al 31.12.2015. Entro il 31.3.2017 l'Amministrazione regionale ha regolarmente inviato alla Commissione europea tutti i documenti per la chiusura formale dei programmi nel pieno rispetto delle disposizioni previste dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione 2007-2013" (Dec. C(2015) 2771 final del 30.4.2015).

Entrambi i programmi hanno chiuso con la spesa totale delle risorse raggiungendo anche un significativo overspending delle risorse grazie alla rendicontazione di progetti della programmazione unitaria.

La dinamica della programmazione comunitaria e dell'attuazione degli interventi collegati comporta la possibilità di realizzare economie, in particolare per le operazioni affidate agli Enti Locali, che possono essere quantificate solo al momento in cui le opere sono funzionali e in uso.

La presente norma stabilisce che le risorse già trasferite agli Enti Locali e sussistenti nei loro bilanci, a valere sulla programmazione 2007/2013 (che come precisato ha raggiunto i livelli di spesa previsti dal programma e garantito le corrispondenti entrate per il bilancio regionale) permangano agli stessi Enti Locali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 7.** Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2018, n.1 (legge di stabilità 2018) le parole “destinate ai comuni” sono sostituite con le parole “destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”.

**Comma 8.** Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle Province della Regione è autorizzata per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 (missione 18 , programma 01, titolo, 1 capitolo SC08.7306).

**Comma 9.** Per l'anno 2018 il contributo regionale di cui all'art.20, comma 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21, (ente parco di tapilora) è incrementato di ulteriori € 300.000 (missione 09 - programma 05 capitolo SC04.1698 cdr 00. 05.01.04).

**Comma 10.** Si rende necessario provvedere all'indicata variazione di bilancio, mediante l'incremento della dotazione originaria del capitolo per l'esercizio finanziario 2018, in considerazione delle valutazioni e dei dati acquisiti relativi agli eventi calamitosi avvenuti nel territorio regionale da giugno 2014 ad oggi, che hanno determinato ingenti danni alle abitazioni dei privati cittadini ed alle attività produttive, per i quali sussiste la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di far ricorso allo specifico Fondo speciale per le emergenze, istituito con la L.R. 26/2015, ai fini di ristorare i danni occorsi.

**Comma 11.** Si rende necessario provvedere all'indicata variazione di bilancio, mediante l'incremento della dotazione originaria del capitolo, al fine di aumentare le risorse a disposizione di n. 33 Comuni montani, secondo la classificazione ISTAT, per far fronte agli eventuali interventi di sgombero della neve e lo spargimento sale in conseguenza.

**Comma 12.** Nel giugno 2014 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Cagliari, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Campus Universitario in Viale La Playa — Area ex SEM — Cagliari. Il programma di riqualificazione è ora avviato tramite l'appalto integrato del primo lotto, per il quale l'Ersu dispone dell'intero finanziamento, che darà luogo alla costruzione del Fabbricato A1, per 240 posti letto, del parcheggio multipiano interrato e delle opere accessorie.

Il secondo lotto del Campus prevede la realizzazione degli edifici denominati A2 (136 posti letto) e B (160 posti letto) e dei corpi “E1” e “H1”, rispettivamente destinati alla palestra e alla mensa e secondo le previsioni dell'Accordo Quadro di Programma ha un costo stimato di euro 25.703.581.

Per la sua realizzazione l'Ersu ha condotto uno specifico studio di fattibilità e di Public Sector Comparator (PSC) per la realizzazione in Project Financing. Tale studio di fattibilità ha evidenziato che l'intervento presenta i requisiti per essere realizzato attraverso l'affidamento di un contratto di concessione di lavori pubblici da aggiudicarsi con la procedura prevista dall'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016. Per permettere all'Ersu di porre in essere le procedure necessarie, la dotazione annuale a favore dell'ERSU di Cagliari è incrementata, per l'anno 2021 di euro 1.500.000 e di un importo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

massimo di euro 3.900.000 per 29 anni a partire dal 2022 con copertura a valere sulla legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**Comma 13.** Le infrastrutture metrotramviarie presenti a Cagliari e a Sassari, di proprietà regionale, della lunghezza complessiva di 16 km, richiedono costanti e continui interventi manutentivi al fine di garantire la sicurezza del trasporto e l'incolumità degli utenti. Tali attività richiedono qualificate professionalità e mezzi idonei. Debbono essere svolte nel rispetto delle specifiche prescrizioni in vigore che prevedono l'esecuzione ciclica e inderogabile di lavori che vengono attualmente assicurati dalla Società regionale con la vigilanza del Ministero dei Trasporti attraverso l'USTIF. La mancata o ritardata esecuzione di detti interventi comporta l'automatica chiusura della linea e la conseguente sospensione del servizio.

**Comma 14.** La norma riconosce in favore della controllata ARST Spa passività pregresse per complessivi euro 6.300.000 derivanti dai costi sostenuti per la manutenzione delle infrastrutture metrotramviarie di Cagliari e Sassari per le annualità dal 2015 al 2017. Per il proseguimento della manutenzione di tali infrastrutture metrotramviarie di proprietà regionale è inoltre autorizzata la spesa di euro 2.100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

**Comma 15.** Al fine di dare copertura alle maggiori spese per la fornitura energetica causate sia dal ritardato arrivo delle piogge, che ha costretto ad operare con numerosi sollevamenti nel periodo fra inverno e primavera, sia dall'aumento delle tariffe medie su Consip, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000.

**Comma 16.** La norma consente di regolarizzare il trattamento previdenziale e assistenziale del direttore generale dell'EGAS nel caso di lavoratore dipendente di altre amministrazioni che, in tal caso, è posto in aspettativa senza assegni presso l'amministrazione di appartenenza; Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Si consente, in tal modo, di uniformare il trattamento della dirigenza apicale dell'Ente di Governo dell'Ambito, istituito con L.R. n. 4/2015 emodificato in ultimo con L.R. n. 25/2017, a quella delle altre, analoghe, pubbliche amministrazioni (quali, ad esempio le direzioni generali delle ASL/ATS).

**Comma 17.** La presente norma si rende necessaria per adeguare lo stanziamento di bilancio per l'anno 2018 destinato al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro al fine del superamento delle criticità finanziarie in cui si trova ad operare.

**Comma 18.** Nella lettera b) del comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) le parole "di enti locali" sono soppresse.

**Comma 19.** La presente norma si rende necessaria per consentire la copertura delle spese sostenute dagli enti locali per il completamento dell'allestimento delle unità introduttive realizzate nell'ambito del Progetto "Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e istituti della cultura", in particolare per l'effettuazione di collaudi e Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) nell'ambito del Restyling delle Unità introduttive dei Comuni di Bitti e Bonorva.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 20.** Con la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 è stata introdotta la possibilità per le emittenti radiofoniche, al pari di quelle televisive, di accedere ai contributi per la realizzazione di attività in lingua italiana. Fino a quel momento, ai sensi della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 modificata dalla legge regionale n. 5 del 13 aprile del 2017, tali contributi potevano essere erogati esclusivamente in riferimento a notiziari e trasmissioni in lingua sarda.

Di recente, con l'approvazione della legge regionale n. 22 del 3 luglio 2018 (Disciplina della politica linguistica regionale) l'attività delle emittenti radiofoniche in lingua sarda è stato compiutamente trattato nell'ambito di tale legge.

Per contro, la disciplina dell'articolo 8, comma 6, lettera h) della legge regionale n. 1 del 2018, per la parte della programmazione in lingua italiana, non risponde adeguatamente alle specificità delle emittenti radiofoniche e alla loro reale programmazione, stante il diretto richiamo all'articolo 24 bis della legge regionale n. 22 del 3 luglio 2018 specificamente concepito per le emittenti televisive, che si presenta, quindi, di difficile applicazione.

La presente proposta di legge modifica la disposizione per renderla più aderente alle caratteristiche strutturali delle emittenti radiofoniche e alla loro programmazione.

**Comma 21.** La presente norma si rende necessaria al fine di adeguare lo stanziamento iniziale di bilancio per l'anno 2018 alle effettive esigenze di programmazione degli interventi per lo stesso anno di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale n. 17/1999.

**Comma 22.** La presente norma è necessaria per potenziare le risorse economiche del comparto Cinema, che attualmente presenta una dotazione finanziaria insufficiente per rispondere alla domanda espressa dalle Istituzioni pubbliche e private.

**Comma 23.** Gli oneri finanziari per il bilancio regionale, derivanti dall'applicazione della presente norma per la costituzione della Società di cui alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori servizi forniture) sono quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2018 relativi alle spese di costituzione e avvio della società, come meglio specificate in seguito.

Le risorse individuate per l'anno 2018, che potrebbero apparire eccessive se rapportate ai soli valori economici, sono destinate, nell'immediato, alla copertura delle spese di costituzione ed impianto della società, mentre la restante parte costituisce l'indispensabile dotazione patrimoniale e di liquidità di cui deve essere dotata la società per poter operare nel primo triennio di attività, nel corso del quale, a fronte delle commesse che saranno attribuite alla stessa, i ricavi ed i rientri monetari dei servizi svolti saranno sfasati nel tempo rispetto ai costi per personale e consumi che avranno invece un ciclo finanziario più breve.

Per il triennio successivi i costi relativi alla realizzazione delle attività previste dalle convenzioni stipulate dalla Regione con la costituenda società e trovano copertura, con riferimento al bilancio regionale, nelle risorse del titolo II destinate agli investimenti in opere pubbliche, all'interno dei quadri economici relativi alle opere, come nel seguito sarà meglio specificato.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Tenuto conto che la società viene chiamata ad occuparsi dei progetti maggiormente strategici stabiliti dall'esecutivo, la sostenibilità economica e finanziaria della costituzione della società trova riscontro nel confronto tra i costi (relativi ad una struttura agile e volutamente ristretta, con elementi di elevato profilo tecnico professionale, che potrebbe essere implementata, di volta in volta, in ragione delle commesse acquisite) e i ricavi assicurati da quota parte dei finanziamenti posti a copertura degli interventi strutturali.

Si precisa al riguardo che per espressa previsione normativa regionale (art. 7, comma 4, L.R. n. 8/2018) le spese di funzionamento troveranno copertura nei quadri economici degli interventi che, di norma, già ricomprendono tra le c.d. "somme a disposizione dell'amministrazione" tutte le spese generali connesse alla realizzazione dell'intervento. Tra queste le spese fiscali (IVA e contributi obbligatori), gli accantonamenti per imprevisti e/o contenziosi, le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, le spese tecniche sostenute per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudo e le ulteriori spese generali comunque connesse alla realizzazione dell'infrastruttura (spese per pubblicità, spese per commissioni giudicatrici, etc.).

In tale contesto, considerato che il periodo necessario per realizzare una opera pubblica di medie dimensioni può essere assunto mediamente pari a 6 anni, i costi di funzionamento di tale arco temporale graveranno, in termini economici, esclusivamente su quota parte dei quadri economici di spesa delle opere pubbliche da realizzare – in misura non superiore al 7% - e quindi con esclusione di trasferimenti finanziari per copertura spese di funzionamento dal bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma si fa fronte, per l'anno 2018, con quota parte delle risorse registrate in entrata nell'anno 2018 del bilancio regionale (Titolo 3 – Tipologia 30500 – capitolo EC343.022).

**Comma 24.** La presente norma si rende necessaria al fine di potenziare la dotazione finanziaria in conto capitale necessaria per l'allestimento dell'archivio multimediale dell'intervento previsto dalla stessa norma.

**Comma 25.** La presente norma si rende necessaria al fine di potenziare le risorse finanziarie per gli interventi formativi inseriti nel progetto Cineporto, di cui euro 40.000 per investimenti ed euro 25.000 per i costi di formazione.

**Comma 26.** La presente norma si rende necessaria per l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna, ai sensi dell'articolo 33, comma 27 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (Legge Finanziaria 2015) e s.m.i. (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, capitolo SC02.0013).

**Comma 27.** La presente norma si rende necessaria per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate, ai sensi dell'articolo 33, comma 27 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (Legge Finanziaria 2015) e s.m.i. (Missione 04, Programma 07, Titolo 01, capitolo SC02.0071).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **Art. 6 - Norma finanziaria**

Comma 1. Si rinvia alla tabella A allegata alla legge la dimostrazione della copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dai commi precedenti.

Comma 2. Sono introdotte le variazioni di bilancio, in termini di competenza nel bilancio previsionale e di cassa nell'anno 2018 come rappresentate nell'allegato n. 1 - Variazioni delle Entrate e Spese per Titolo e tipologia e Missioni, Programmi e Titoli annesso alla presente legge. Tale allegato oltre che recepire le variazioni rappresentate nella Tabella A contiene anche esigenze di variazione tra titoli e di variazione tra missioni e programmi diversi, oltre che incrementi o decrementi di stanziamenti in entrata tributaria derivanti da aggiornamenti nelle quantificazioni da parte del MEF o dalla verifica dell'andamento delle riscossioni, e incrementi o decrementi di altri stanziamenti per esigenze sopraggiunte.